

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
93/C 178/01	ECU.....	1
93/C 178/02	Aiuti di Stato — C 7/93 (N 327/92) — Portogallo	2
93/C 178/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	7
93/C 178/04	Modifica delle liste concernenti i nomi dei mandati dei comitati consultivi agricoli (GU n. C 96 del 5. 4. 1993)	8
93/C 178/05	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 22 al 26 giugno 1993)	9
Corte di giustizia		
CORTE DI GIUSTIZIA		
93/C 178/06	Ordinanza della Corte, del 26 aprile 1993, nella causa C-386/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice commissario-liquidatore della Monin Automobiles — Maison du deux roues, presso il Tribunal de commerce de Romans): Monin Automobiles — Maison du deux roues (<i>Irricevibilità</i>).....	10
93/C 178/07	Causa C-278/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Brema, con ordinanza 5 maggio 1993, nel procedimento Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost	10

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 178/08	Causa C-292/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main con ordinanza 10 giugno 1992, nel procedimento Norbert Lieber contro Willi S. Göbel e Siegrid Göbel	10
93/C 178/09	Causa C-302/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof dell'Aia con ordinanza 19 maggio 1993, nel procedimento E. Debouche contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rijswijk	11
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
93/C 178/10	Sentenza del Tribunale di primo grado, dell'8 giugno 1993, nella causa T-50/92, Gilberto Fiorani contro Parlamento europeo (<i>Dipendente — Trasferimento — Provvedimento di organizzazione dei servizi — Sanzione disciplinare dissimulata — Atto recante pregiudizio</i>)	11
93/C 178/11	Causa T-36/93: Ricorso di Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 1993	12
93/C 178/12	Causa T-38/93: Ricorso di Axel Michael Stahlschmidt contro Parlamento europeo, presentato il 3 giugno 1993	12
93/C 178/13	Cancellazione dal ruolo della causa T-41/92	13
II <i>Atti preparatori</i>		
Commissione		
93/C 178/14	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	14
93/C 178/15	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi	18
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
93/C 178/16	Informazione della Commissione accordo CEE-USA sugli appalti pubblici	19
93/C 178/17	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	19
93/C 178/18	Assistenza nel controllo del recepimento di direttive comunitarie nei settori dei prodotti alimentari	20
93/C 178/19	Azioni di informazione dei consumatori 1993/1994 — Bando di gara	21
93/C 178/20	Controvalore dell'ecu — Valore delle soglie relative agli appalti pubblici (direttiva del Consiglio 92/50/CEE), a partire dall'1. 7. 1993 al 31. 12. 1993	23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

29 giugno 1993

(93/C 178/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2818	Dollaro USA	1,15445
Corona danese	7,53223	Dollaro canadese	1,47909
Marco tedesco	1,95968	Yen giapponese	124,104
Dracma greca	266,910	Franco svizzero	1,74149
Peseta spagnola	149,871	Corona norvegese	8,28032
Franco francese	6,60174	Corona svedese	9,01155
Sterlina irlandese	0,803433	Marco finlandese	6,59539
Lira italiana	1781,90	Scellino austriaco	13,7923
Fiorino olandese	2,19773	Corona islandese	82,0585
Scudo portoghese	186,433	Dollaro australiano	1,72564
Sterlina inglese	0,772882	Dollaro neozelandese	2,14982

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 7/93 (N 327/92)

Portogallo

(93/C 178/02)

*(Articoli 92, 93 e 94 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE, destinata agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, riguardante il futuro metodo di compensazione, del disavanzo della TAP in relazione alle regioni autonome atlantiche delle Azzorre e di Madeira**

Con la lettera sottomenzionata, la Commissione ha informato il governo portoghese della decisione di avviare la procedura:

«con lettera del 10 aprile 1992, protocollata il 13 aprile 1992, il governo portoghese informava la Commissione della sua intenzione di rimborsare un debito pendente di 35 140 964 000 ESC dovuto ai Transportes Aéreos Portugueses SA (in seguito nel testo TAP).

Con lettera del 25 giugno 1992, protocollata il 26 giugno 1992, in risposta ad una lettera della Commissione del 28 maggio dello stesso anno, le autorità portoghesi inviavano dettagli in merito all'operazione succitata ed elencavano i criteri da applicare per compensare le perdite della TAP sulle rotte per le regioni autonome atlantiche delle Azzorre e di Madeira dal 1992 in poi.

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni rispettivamente in data 4 agosto e 16 dicembre 1992; a queste lettere il governo portoghese ha risposto con lettere del 28 ottobre 1992 e del 15 gennaio 1993, protocollate rispettivamente il 30 ottobre 1992 e il 25 gennaio 1993.

L'11 gennaio 1993, funzionari della Direzione generale Trasporti della Commissione, responsabili per gli aiuti di Stato, si sono riuniti a Bruxelles con rappresentanti dell'amministrazione portoghese dell'aviazione civile, della TAP e della Rappresentanza permanente portoghese.

Secondo le informazioni fornite dal governo portoghese, l'articolo 231 del Codice costituzionale portoghese stabilisce che la protezione sociale dei residenti delle regioni autonome è un impegno inderogabile per il governo portoghese, che ha l'obbligo di eliminare le disparità derivanti dalla posizione geografica delle isole.

Le autorità portoghesi hanno imposto un obbligo di servizio pubblico sulle rotte che collegano le regioni autonome di Madeira e delle Azzorre (in seguito nel testo regioni autonome) e la terraferma, e ha affidato alla TAP il compito di servire tali rotte. A tal fine il governo ha fissato, su base annuale, le tariffe aeree per i residenti delle regioni autonome a livelli notevolmente inferiori a quelli che una compagnia aerea fisserebbe sulla base dei costi. Di conseguenza la TAP ha subito perdite cospicue nell'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico impostole dal governo.

Nel periodo 1978-1991 il governo portoghese, a causa di gravi problemi finanziari, è riuscito a compensare solo in parte il disavanzo della TAP (l'ultima compensazione risale al 1989). Di conseguenza, nel 1991, il residuo dovuto del disavanzo non compensato della TAP relativo alle regioni autonome ammontava a 18 328 074 000 ESC; cifra ottenuta sommando le quote non versate del disavanzo incorso dalla TAP sulle rotte per le regioni autonome nel periodo 1978-1991. Il disavanzo è al suo valore storico e non si tiene conto degli effetti dell'inflazione. Il governo portoghese intende rimborsare alla TAP il totale del disavanzo arretrato relativo alle regioni autonome, previa rivalutazione secondo i tassi di inflazione del periodo 1978-1991. Tale cifra si eleva a 35 140 964 000 ESC. Da questa cifra deve essere dedotto un prestito statale a favore della TAP che, con gli interessi contrattuali pertinenti fino al 31 marzo 1992, ammontava a 3 140 964 000 ESC. Questo importo è stato incorporato nel capitale della TAP a titolo di aumento di capitale. Il residuo netto dovuto di 32 Mrd di ESC andrebbe rimborsato cancellando il totale delle perdite accumulate dalla compagnia aerea, nonché l'ammontare corrispondente dei prestiti della TAP, di cui lo Stato si assumerebbe l'onere.

Per quanto riguarda i criteri per calcolare il disavanzo annuale della TAP, il governo portoghese ha utilizzato il saldo d'esercizio per le regioni autonome aggregando il disavanzo di esercizio per i passeggeri e il carico. Questo metodo di calcolo del disavanzo della compagnia è accettabile, in quanto tiene conto dei ricavi effettivi e dei costi sostenuti dalla TAP sulle rotte in questione (il metodo è pure compatibile coi criteri fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2408/92 per rimborsare un vettore aereo che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico).

Le autorità portoghesi sostengono che i voli diretti alle regioni autonome trasportano solo il 90 % del traffico delle isole, visto che il restante 10 % dei passeggeri utilizza voli internazionali che fanno scalo nelle isole. Se tutto il traffico impiegasse soltanto voli diretti, la TAP dovrebbe aumentare il numero di tali voli proporzionalmente all'aumento del traffico, visto che il coefficiente di carico è già molto alto (75,8 % nel 1990). Questi voli locali supplementari registrerebbero il medesimo disa-

vanzo dei voli diretti, visto che ne condividono il coefficiente di carico e il disavanzo per passeggero trasportato. Per le autorità portoghesi ciò significa che anche il deficit causato dai passeggeri che viaggiano soltanto sulla tratta interna (da e per le isole) di un volo internazionale (ad esempio Funchal—Lisbona—Roma) dovrebbe essere tenuto presente nel calcolo del disavanzo totale della TAP.

Sulla base di tale ipotesi il governo portoghese ha calcolato questo disavanzo supplementare moltiplicando il numero dei passeggeri che viaggiano sulla tratta nazionale di detti voli per il disavanzo per passeggero sul volo diretto sulla stessa rotta.

In futuro, il governo portoghese intende continuare a compensare il disavanzo della TAP sulle regioni atlantiche applicando, a partire dal 1992, i seguenti criteri di compensazione:

- a) la TAP riceverà una sovvenzione annuale per i collegamenti aerei di linea tra il continente e le regioni autonome, tra le regioni autonome stesse e tra Funchal e Porto Santo. I termini della sovvenzione saranno definiti dall'Ispettorato generale delle Finanze e la sovvenzione sarà erogata in rate mensili, pari al numero di residenti, studenti e accompagnatori delle squadre sportive delle regioni autonome (in seguito nel testo categorie speciali di passeggeri) effettivamente trasportati sulla terraferma, moltiplicato per la differenza tra la tariffa normale che la TAP applica agli altri passeggeri e le tariffe stabilite per i passeggeri succitati sulle rotte in questione, in conformità del diritto portoghese (articolo 2 del decreto legge n. 311/91 del 17 agosto 1991).
- b) Inoltre, ogni anno, lo Stato potrebbe risarcire la TAP per la perdita che l'Ispettorato generale delle Finanze considera realmente subita dalla compagnia sulle rotte servite per motivi non commerciali determinati dal governo (cioè rotte gestite per ragioni politiche che una compagnia aerea non servirebbe se prendesse in considerazione soltanto il suo interesse commerciale). Tuttavia, le autorità portoghesi hanno confermato alla Commissione che non sono state designate rotte di questo genere, se si eccettuano quelle che collegano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira.

L'articolo 92, paragrafo 1 stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali che falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Nei paragrafi che seguono saranno considerate separatamente la compensazione delle perdite subite nel periodo 1978-1991 e la compensazione del disavanzo dal 1992 in poi.

- a) Il governo portoghese ha notificato alla Commissione la sua intenzione di risarcire il disavanzo accumulato della TAP di circa 35 Mrd di ESC. L'operazione verrebbe eseguita cancellando i debiti della compagnia di 32 Mrd di ESC e aumentando il capitale della compagnia di circa 3 Mrd di ESC convertendo il debito in azioni. L'aumento di capitale in questione è già stato attuato.

L'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato stabilisce che alla Commissione vanno comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

Il governo portoghese, attuando l'aumento di capitale senza attendere la decisione finale da parte della Commissione, non si è conformato agli obblighi che derivano dall'articolo 93, paragrafo 3.

Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali della questione, la nozione di servizio pubblico implica un obbligo imposto ad un'impresa di trasporto, che l'impresa non assumerebbe qualora considerasse unicamente i propri interessi commerciali (*).

Secondo quanto esposto nel Memorandum n. 2, la Commissione considera che in termini generali gli Stati membri debbano sopprimere gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico o, qualora ciò non sia fattibile, versare una compensazione. Prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso al mercato non era stato fissato nessun criterio a livello comunitario per il calcolo del rimborso.

Nel caso in oggetto, la TAP ha fornito un servizio pubblico per conto dello Stato sulle rotte delle Azzorre. Il governo portoghese ha imposto alla TAP obblighi tariffari per i residenti delle isole dell'Atlantico. Di conseguenza la TAP ha svolto un servizio pubblico per conto dello Stato che non si concilia con i suoi interessi commerciali (ossia senza tener conto dei propri costi). Secondo il Memorandum n. 2, la compensazione di un obbligo di servizio pubblico rappresenta un aiuto ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.

Data la forte concorrenza esistente all'interno del mercato comune dei trasporti aerei, questo aiuto falsa

(*) Cfr. Memorandum n. 2 del 1984 sullo sviluppo di una politica comunitaria dei trasporti aerei, COM(84) 72 def., allegato IV, pag. 37.

la concorrenza tra le compagnie aeree comunitarie. La TAP si troverà in una posizione di vantaggio rispetto alle altre compagnie aeree della Comunità che assolvono obblighi di servizio pubblico gravosi senza ricevere in cambio compensazione alcuna. Inoltre, l'aiuto incide sul commercio intracomunitario perché la TAP è un vettore aereo che ha libero accesso al mercato comune e serve numerose rotte comunitarie in concorrenza con altri vettori aerei. L'aiuto potrebbe effettivamente risolversi in una sovvenzione interna ("cross-subsidization") di tali rotte, assolutamente inaccettabile alla luce delle disposizioni del Trattato sugli aiuti statali.

L'aiuto alla TAP non può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a) del Trattato. L'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), che non è stato invocato dalle autorità portoghesi, stabilisce che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti. Tale disposizione non è applicabile nel caso di specie. Una compensazione per il disavanzo limitando esclusivamente alla TAP l'accesso alle rotte verso le regioni autonome sembra essere una misura di aiuto nell'interesse della compagnia aerea.

L'aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

La compensazione del disavanzo di esercizio della TAP non rappresenta un aiuto settoriale che ricada nell'ambito dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), perché non è destinato ad agevolare lo sviluppo del settore dei trasporti aerei o a superare deficienze della compagnia aerea portoghese.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) contempla una deroga per gli aiuti volti a promuovere o ad agevolare lo sviluppo di talune regioni. L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) prevede anche una deroga per gli aiuti settoriali, ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) contempla una deroga per gli aiuti a favore di regioni ove si abbia una grave forma di sottosviluppo.

Nella sua comunicazione del 12 agosto 1988 ⁽¹⁾, modificata dalla comunicazione n. 90/C 163/05 ⁽²⁾, la Commissione espone il metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) agli aiuti regionali. Applicando l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la Commissione valuta il livello relativo di sviluppo di diverse zone rispetto alla media comunitaria. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la

situazione socioeconomica è valutata facendo riferimento al PIL pro capite (prodotto interno lordo)/PPA (parità di potere d'acquisto) utilizzando l'indice comunitario per la regione. In una seconda fase, il livello relativo di sviluppo regionale è messo a confronto con la media comunitaria. Di conseguenza, le zone da classificarsi come regioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) sono le regioni di livello II (sulla base della NUTS) ⁽³⁾ che hanno un limite PIL/PPA di 75 % o meno, il che indica un tenore di vita anormalmente basso e una grave sottoccupazione. Applicando questi indicatori, l'intero territorio portoghese (comprese le isole dell'Atlantico) è considerato una regione rientrante nell'ambito dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Nessuna regione portoghese, sulla base dei dati disponibili, ha un rapporto PIL/PPA superiore al 75 % (il PIL/PPA portoghese nel periodo 1986-1990 rappresentava il 54 % della media comunitaria).

La compensazione del disavanzo accumulato nel periodo 1978-1991 relativo alle isole dell'Atlantico può beneficiare dell'esenzione stabilita dall'articolo 93, paragrafo 3, lettera a). La Commissione ha infatti previsto espressamente la possibilità di concedere una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) alla compensazione di obblighi di servizio pubblico, per promuovere lo sviluppo regionale ⁽⁴⁾. Dato il grado di accesso al mercato, la compensazione del disavanzo della TAP è l'unico modo per mantenere collegamenti vitali con le isole dell'Atlantico.

La Commissione sa perfettamente che una parte della compensazione si riferisce a disavanzi accumulati prima dell'adesione del Portogallo alla Comunità (luglio 1985). La circostanza è comunque non pertinente perché l'aiuto non è volto a favorire l'adattamento della TAP ad una situazione di libera concorrenza, dopo l'adesione portoghese. Come già spiegato, la Commissione non considera la compensazione del disavanzo della TAP come un aiuto destinato a restaurare la solidità finanziaria e l'efficienza operativa della TAP.

La compensazione del disavanzo della TAP è un aiuto al funzionamento di carattere regionale, destinato a superare uno svantaggio permanente e strutturale provocato dalla posizione eccentrica delle regioni autonome rispetto alla terraferma.

Considerata la situazione sembra che, fintanto che l'accesso a queste rotte non è completamente liberalizzato, l'unica via per il governo portoghese per affrontare i gravi problemi di ordine economico e sociale legati alla lontananza delle isole sia quella di imporre un obbligo di servizio pubblico a favore delle regioni autonome e di compensare il disavanzo della TAP su queste rotte.

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 12. 8. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 163 del 4. 8. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ Nomenclatura unità territoriali per la statistica.

⁽⁴⁾ Memorandum n. 2 del 1984.

Nel caso di specie lo Stato ha imposto alla TAP obblighi tariffari nei riguardi delle regioni autonome e non è stato in grado di compensare regolarmente il disavanzo subito dalla TAP sulle rotte delle isole. Tuttavia lo Stato era obbligato legalmente a compensare il disavanzo in questione. L'articolo 20, paragrafo 2 del decreto legge n. 260/76 stabilisce che "lo Stato deve concedere sovvenzioni a imprese pubbliche per compensare gli obblighi particolari ad esse imposti". Di conseguenza, la TAP ha maturato anno dopo anno crediti nei confronti del governo portoghese. Una volta stabilito che la compensazione può beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), è non pertinente il fatto che lo Stato abbia deciso soltanto nel 1992 di compensare il disavanzo totale arretrato per il periodo 1978-1991. Inoltre si deve riconoscere che il governo portoghese deve aggiornare il disavanzo arretrato sulla base dei tassi di inflazione per il periodo 1978-1991. Innanzitutto perché è chiaro che l'unico mezzo per indennizzare totalmente la TAP per le perdite incorse sulle rotte verso le isole dell'Atlantico è la rivalutazione delle somme ad essa dovute. Non sarebbe infatti corretto concedere il rimborso dei soli importi nominali, senza prendere in considerazione gli effetti dell'inflazione. In secondo luogo perché il diritto portoghese stabilisce espressamente che gli obblighi pecuniari generano interessi. Il governo portoghese, come sopra illustrato, è obbligato dalla normativa nazionale a compensare la TAP per le perdite sulle rotte delle isole. L'obbligo in questione è di carattere pecuniario. Secondo l'articolo 804 del Codice civile portoghese un ritardo nel pagamento obbliga il debitore a pagare i danni. Si considera in ritardo il pagamento da parte del debitore quando, per ragioni a lui imputabili, l'obbligo non è rispettato a tempo debito.

Per quanto concerne gli obblighi pecuniari, l'articolo 806 del Codice civile portoghese stabilisce che gli interessi cominciano a maturare a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto. Il tasso di interesse è stabilito per legge salvo accordo diverso fra le parti. Vi è anche la possibilità che il debitore debba pagare ogni altro danno eventualmente subito dal creditore a causa del ritardato pagamento.

Per quanto riguarda il tasso di interesse prescritto per legge, secondo l'articolo 559 del Codice civile portoghese, questo è fissato da normativa comune del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze e della Pianificazione. Tuttavia le parti possono negoziare un tasso di interesse inferiore a quello legale. È quanto avvenuto nel caso di specie ove le parti hanno deciso che il governo portoghese avrebbe pagato gli interessi ad un tasso pari al tasso di inflazione invece che al tasso legale. Il governo portoghese ha dichiarato alla Commissione che nel periodo 1978-1991 il tasso di interesse legale era più alto del tasso di inflazione.

Circa il fatto che il governo portoghese rimborsi anche il disavanzo calcolato per i passeggeri nazionali imbarcati su voli internazionali per le Azzorre, il metodo di calcolo seguito dal governo portoghese non

sembra, per il periodo in questione, ingiustificato. Come testé spiegato, il Memorandum n. 2 dell'84, che accetta in linea di massima il rimborso per oneri di servizio pubblico, non fornisce alcuna specificazione sul metodo di calcolo da utilizzare. Per il periodo 1978-1991 l'argomentazione del governo portoghese, secondo la quale i passeggeri nazionali imbarcati su voli internazionali hanno aumentato il deficit della TAP causa i biglietti a prezzo ridotto che dovrebbero essere oggetto di risarcimento (cfr. sopra), non può essere contestata.

- b) Per quanto riguarda la compensazione del disavanzo incorso a partire dal 1992, il governo portoghese ha dichiarato che il rimborso verrà effettuato in rate mensili e stabilito sulla base della differenza tra le tariffe imposte alla TAP e le tariffe che la TAP avrebbe normalmente applicato se fosse stata libera di fissare le tariffe per le regioni autonome.

Le stesse considerazioni di carattere legale sopra esposte circa la compensazione del disavanzo precedente, si applicano alla nuova compensazione. Questa in effetti intende garantire linee di comunicazione vitali tra le isole e la terraferma e di conseguenza può beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) per le ragioni di cui sopra.

Tuttavia, il metodo di calcolo della compensazione per il disavanzo futuro è diverso da quello utilizzato per il disavanzo passato. Questo metodo non si basa sulle entrate e sui costi della compagnia aerea sulle rotte verso le isole, bensì sulla differenza tra la tariffa promozionale e quella "normale". Dato il notevole coefficiente di carico sui voli verso le isole (75,8 % nel 1990), la compensazione basata sulla differenza tra le tariffe potrebbe trasformare le rotte non redditizie verso le isole in rotte estremamente lucrative. Questo nuovo metodo potrebbe dar luogo, in realtà, ad una compensazione eccessiva del deficit della compagnia. Infatti, quanto più alte saranno le tariffe "normali" fissate dalla TAP, tanto maggiore sarà il profitto visto che la maggior parte del traffico con le isole si rivolge alla categoria speciale di passeggeri che beneficiano delle tariffe promozionali. Tale metodo non è trasparente perché non prende in considerazione le perdite realmente sostenute dalla compagnia aerea e provoca una situazione che contrasta con la base logica della deroga stabilita dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

È opportuno anche rammentare che (anche se l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 non può attualmente essere applicato, come indicato, al traffico con le isole delle Azzorre e Madeira) ⁽¹⁾ questo

⁽¹⁾ L'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 esenta dall'applicazione del regolamento medesimo la regione autonoma delle Azzorre. Per quanto riguarda Madeira, che non appartiene a detto arcipelago, l'accesso al mercato è limitato dalla concessione esclusiva — di durata illimitata — assegnata alla TAP a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del suo statuto societario adottato con decreto legge n. 471-A/76 del 14 giugno 1976 e successivamente confermato con decreto legge n. 343/89 del 25 luglio 1989.

metodo non è compatibile con la motivazione per la compensazione di obblighi di servizio pubblico applicati altrove nella Comunità a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso al mercato. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento in questione stabilisce che "tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio", ovvero del disavanzo della rotta in questione. Il sistema portoghese proposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, sarebbe diverso dal sistema di rimborso utilizzato negli altri paesi della Comunità.

Il Memorandum n. 2 del 1984 che, come spiegato sopra, prevede per gli Stati membri la possibilità di concedere una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, non fornisce i criteri in base ai quali sarebbe calcolata la compensazione stessa. La Commissione è tenuta tuttavia a controllare e a garantire che il rimborso degli oneri di servizio pubblico non dia luogo ad una sovracompensazione del disavanzo del vettore aereo.

Dal canto suo, il governo portoghese non ha fornito ragguagli sul reale disavanzo (mensile) subito dalla TAP dall'inizio del 1992 sulle rotte per le isole atlantiche, né sulle corrispondenti compensazioni calcolate secondo il nuovo metodo. Pertanto la Commissione non è in condizione di verificare se dal 1992 in poi il governo portoghese possa sovracompensare il disavanzo della TAP, né di calcolare l'ammontare di questa eventuale sovracompensazione.

Nel caso di specie la TAP potrebbe subire un disavanzo inferiore all'ammontare degli aiuti concessi dallo Stato o persino ricavarne profitto e di conseguenza ricevere un aiuto di funzionamento che non può giustificarsi come aiuto regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Il metodo è, di conseguenza, incompatibile con l'articolo 92.

Sulla base di quanto precede la Commissione:

- a) ritiene che la compensazione del disavanzo della TAP subito sulle rotte dirette alle regioni autonome nel periodo 1978-1991 sia un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- b) esprime seri dubbi circa la compatibilità con il mercato comune del metodo di calcolo previsto per il futuro per la compensazione del disavanzo della TAP. Sulla base delle informazioni in suo possesso non ritiene che possano applicarsi a questo metodo di calcolo le deroghe dell'articolo 92.

Di conseguenza, con la presente, la Commissione informa il governo portoghese che ha deciso:

- a) di non sollevare obiezioni circa la compensazione del disavanzo della TAP di 35 140 964 000 ESC (32 Mrd: cancellazione dei debiti della TAP e 3 140 964 000: costituiti in conto capitale TAP) considerando che l'aiuto beneficia della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- b) di aprire la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 per quanto concerne il futuro metodo di compensazione del disavanzo della TAP in relazione alle regioni autonome.

Nell'ambito di questa procedura, la Commissione invita il governo portoghese a presentare entro 30 giorni dal ricevimento della presente le sue osservazioni. Il governo portoghese dovrà anche fornire una ripartizione del disavanzo mensile incorso dalla TAP nel 1992 e indicare le relative compensazioni calcolate sulla base della differenza tra le tariffe, come pure comunicare tutte le informazioni necessarie per la valutazione del caso. La Commissione informa il governo portoghese che chiederà agli altri Stati membri e alle parti interessate di presentare le loro osservazioni in una comunicazione che verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione rammenta al suo governo, che secondo quanto stabilito dall'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, non è possibile dare esecuzione alle misure di aiuto prima che la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE abbia condotto ad una decisione finale da parte della Commissione.

La Commissione attira l'attenzione del suo governo sulla lettera datata 3 novembre 1983 inviata a tutti gli Stati membri circa gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, e sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983 in base alla quale ogni aiuto concesso illegalmente, ovvero senza attendere la decisione definitiva da parte della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, può essere soggetto ad ordine di restituzione.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Tali osservazioni saranno comunicate al governo portoghese.

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(93/C 178/03)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
93-0134-DK	Correzioni ed aggiunte danesi a ETS 300 001, agosto 1992	10. 9. 1993
93-0144-D	BAPT 223 ZV II — Norma sulle omologazioni di videotelefoni di preserie	27. 8. 1993
93-0145-D	BAPT 223 ZV 6 — Norma di omologazione per terminali ISDN da allacciare ad accessi base ISDN e multiplex primari della rete ISDN nazionale delle DBP Telekom, aspetti dello strato 2 e 3	27. 8. 1993
93-0146-D	BAPT 224 ZV 1 — Norma sulle omologazioni per terminali ISDN allacciati all'accesso base ISDN (strato 1)	27. 8. 1993
93-0147-D	BAPT 223 ZV 10 — Norma sulle omologazioni per terminali del servizio telefonico 3,1 kHz da collegare alla rete ISDN nazionale	27. 8. 1993
93-0148-D	Progetto di norma sui requisiti igienici per il trattamento e la commercializzazione di uova ed alimenti a base di uova (normativa sulle uova) del ... 1993	urgenza
93-0149-B	Regio decreto relativo all'utilizzo del gas naturale compresso (NVG) per la propulsione dei veicoli automobilistici	19. 8. 1993
93-0150-NL	Specifica di conformità per apparecchiatura destinata al collegamento con il servizio telefonico olandese per quanto riguarda: — T 18-01 digital european cordless telecommunications (DECT)	25. 8. 1993
93-0151-E	Ordinamento ministeriale mediante il quale si modifica l'allegato 13 ed il comma 16.6 dell'allegato dell'ordinamento ministeriale del 21 novembre 1984, il quale approvò le norme sulla qualità per le conserve di verdure	6. 9. 1993
93-0152-E	Proposta di modifica dell'ordinamento ministeriale del 3 ottobre 1983, mediante il quale viene approvata la norma generale sulla qualità per il latte pastorizzato destinato al mercato interno	6. 9. 1993
93-0153-E	Proposta di modifica dell'ordinamento ministeriale del 1° luglio 1987, mediante la quale viene approvata la norma generale sulla qualità dello yogurt o yohgourt destinato al mercato interno	6. 9. 1993
93-0154-UK	Direttive sulla radiotelegrafia (utenti di rete) (deroga)	25. 8. 1993
93-0156-F	Bozza di decreto relativa alle caratteristiche ed alle condizioni d'uso dei pneumatici dei veicoli automobilistici e dei loro rimorchi	8. 9. 1993
93-0157-NL	Regolamento della legge antisofisticazioni relativo a nuovi generi alimentari	30. 8. 1993
93-0158-F	Bozza di decreto che modifica il decreto del 16 luglio 1954 relativo all'illuminazione ed alla segnaletica dei veicoli	chiusa
93-0159-F	Bozza di decreto relativo all'omologazione di un terzo segnale di frenatura	chiusa
93-0160-D	Norma di omologazione per terminali digitali con interfaccia ai sensi della raccomandazione CCITT X.21	8. 9. 1993

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
93-0161-UK	Norme sugli autoveicoli stradali 1993 (costituzione e impiego) (emendamento) (n.)	8. 9. 1993
93-0162-E	Proposta di modifica dell'ordinamento ministeriale del 20 ottobre 1983, mediante la quale viene approvata la norma generale di qualità per il latte concentrato destinato al mercato interno	6. 9. 1993

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Modifica delle liste concernenti i nomi dei mandati dei comitati consultivi agricoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 96 del 5 aprile 1993)

(93/C 178/04)

Pagina della GU	Membri (colonna 3)	sostituiti da
3	J. Lindner (D)	D. Van Evercooren (B)
4	C. Colleluori (I)	L. Camilli (I)
5	J. Skrumsager Skau (DK)	L. Hvidtfeldt Nielsen (DK)
	L. A. Soares Ferreira (P)	D. Rodrigo Ribeiro de Aguiar Pinto (P)
7	B. Hosking (UK)	M. Burt (UK)
	C. Colleluori (I)	P. Abballe (I)
9	B. A. Jones (UK)	R. Campbell (UK)
20	M. Raspini (I)	R. Battaglia (I)
26	J. Roach (UK)	I. Mathieson (UK)
	R. M. Chater (UK)	J. Malcolm (UK)
29	A. Beyers (B)	O. Wullepit (B)
31	W. Koops (NL)	W. G. van der Fliert (NL)
35	M. Morelli (I)	O. Polito (I)
47	J. Santos (P)	J. David (P)

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 22 al 26 giugno 1993)

(93/C 178/05)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3672	S 119 del 22. 6. 1993	Mauritania	MR-Nouakchott: Lavori portuali	14. 9. 1993
3677	S 119 del 22. 6. 1993	Bangladesh	BD-Dhaka: Preservativi	8. 7. 1993
3705	S 119 del 22. 6. 1993	Tanzania	TZ-Dar Es-Salaam: Attrezzi di manutenzione per rotaie	21. 9. 1993
3673	S 121 del 25. 6. 1993	Guinea-Bissau	GW-Bissau: Ponte stradale	19. 10. 1993
3674	S 121 del 25. 6. 1993	Guinea-Bissau	GW-Bissau: Strada secondaria	19. 10. 1993
3647	S 121 del 25. 6. 1993	Algeria	DZ-Algeri: Attrezzature agricole e di laboratorio	11. 9. 1993
3694	S 121 del 25. 6. 1993	Anguilla	KN-The Valley: Serbatoio per la raccolta dell'acqua	16. 9. 1993
3683	S 122 del 26. 6. 1993	Repubblica della Sierra Leone	SL-Freetown: Prodotti petroliferi	5. 7. 1993
3707	S 122 del 26. 6. 1993	Burundi	BI-Bujumbura: Veicoli	8. 9. 1993
3708	S 122 del 26. 6. 1993	Senegal	SN-Dakar: Rifacimento di strade	30. 9. 1993

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DELLA CORTE

del 26 aprile 1993

nella causa C-386/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice commissario-liquidatore della Monin Automobiles — Maison du deux roues, presso il Tribunal de commerce de Romans): Monin Automobiles — Maison du deux roues (*)

(Irricevibilità)

(93/C 178/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-386/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE dal giudice commissario-liquidatore della Monin Automobiles — Maison du deux roues (in prosieguo: Monin) domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 85 del Trattato CEE, la Corte composta dai signori O. Due, presidente; C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione; G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: J. G. Giraud, ha emesso il 26 aprile 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Considerate le questioni sollevate dal giudice commissario-liquidatore della Monin con ordinanza 14 ottobre 1992, la domanda di decisione pregiudiziale è irricevibile.

(*) GU n. C 310 del 27. 11. 1992.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Brema, con ordinanza 5 maggio 1993, nel procedimento Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost

(Causa C-278/93)

(93/C 178/07)

Con ordinanza 5 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1993, nel procedimento

Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost, l'Arbeitsgericht di Brema ha sottoposto alla Corte giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il compenso versato al lavoratore o alla lavoratrice per l'attività svolta nel contesto di una rappresentanza dei lavoratori creata in via legislativa configuri retribuzione del lavoro, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di parità di retribuzione dei lavoratori di sesso maschile e femminile [art. 119 del Trattato CEE, direttiva 75/117/CEE del Consiglio, 10. 2. 1975 (*).
- 2) Nel caso in cui si risolva in senso affermativo la questione sub 1:

Se il fatto che, ai sensi del diritto nazionale, l'attività svolta nel contesto di una rappresentanza dei lavoratori non venga retribuita, ma viga fondamentalmente il principio della conservazione della retribuzione, sia una ragione concreta che legittima una disparità di trattamento, priva di rilevanza rispetto al problema della discriminazione della donna.

- 3) Nel caso in cui si risolva in senso negativo la questione sub 2:

Se configuri una ragione concreta che legittima una disparità di trattamento il fatto che, per la partecipazione ad un seminario che dura tutta la giornata, ai lavoratori impiegati a tempo parziale, si continui a pagare il salario dovuto solo in misura corrispondente a detto tipo di impiego, e d'altro lato, invece, ai lavoratori che svolgono normalmente ore di lavoro straordinario, queste ultime vengano ugualmente pagate, anche qualora la durata del seminario corrisponda a quella della giornata normale di lavoro.

(*) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main con ordinanza 10 giugno 1992, nel procedimento Norbert Lieber contro Willi S. Göbel e Siegrid Göbel

(Causa C-292/93)

(93/C 178/08)

Con ordinanza 10 giugno 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 maggio 1993, nel procedimento

Norbert Lieber contro Willi S. Göbel e Siegrid Göbel, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, tra le materie di cui all'art. 16, n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, rientrano altresì le questioni attinenti all'indennizzo dovuto per l'uso di un'abitazione in seguito al mancato trasferimento della proprietà dell'abitazione medesima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof dell'Aia con ordinanza 19 maggio 1993, nel procedimento E. Debouche contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rijswijk

(Causa C-302/93)

(93/C 178/09)

Con ordinanza 19 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1993, nel procedimento E.

Debouche, residente in Dour (Belgio) e Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rijswijk, il Gerechtshof dell'Aia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Come debbano essere interpretate le disposizioni della sesta e ottava direttiva ⁽¹⁾ nel loro reciproco contesto al fine di poter esaminare la domanda precedentemente illustrata di rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Art. 3, lett. b), e art. 5, primo comma dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11, unitamente all'art. 17, secondo comma e terzo comma, sub a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ Domanda presentata da un avvocato stabilito in Belgio la cui attività è in tale Stato esentata dall'imposta sulla cifra d'affari, il quale chiede il rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari versata nei Paesi Bassi relativamente ad un'auto locata nei Paesi Bassi che egli ha utilizzato esclusivamente in Belgio per la sua attività di avvocato.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
dell'8 giugno 1993

nella causa T-50/92, Gilberto Fiorani contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Dipendente — Trasferimento — Provvedimento di organizzazione dei servizi — Sanzione disciplinare dissimulata — Atto recante pregiudizio)

(93/C 178/10)

Lingua processuale: il francese

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa T-50/92, Gilberto Fiorani, dipendente del Parlamento europeo, residente in Munsbach (Lussem-

burgo), rappresentato dall'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. Jorge Campinos e Jannis Pantalis), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della nota 15 ottobre 1991, in base alla quale il ricorrente è stato «trasferito» dal servizio «smistamento della corrispondenza» al servizio «uscieri» e nella misura del necessario, della decisione 24 marzo 1992 con la quale viene respinto il reclamo del ricorrente, nonché, dall'altro, il risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. C. W. Bellamy, presidente; H. Kirschner e A. Saggio, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato l'8 giugno 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 189 del 28. 7. 1992.

Ricorso di Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 1993

(Causa T-36/93)

(93/C 178/11)

Il 1° giugno 1993, il signor Girish Ojha, residente a Korbeek-Lo (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 ottobre 1992 con cui la Commissione ha assegnato nuovamente il ricorrente, con effetto dal 1° novembre 1992, alla Direzione Generale «Occupazione, relazioni industriali e affari sociali» a Bruxelles,
- annullare, per quanto necessario, la decisione 9 ottobre 1992 del signor F. de Koster e del signor J. Prat, con cui si invitava il ricorrente ad intraprendere le iniziative necessarie al suo ritorno a Bruxelles a decorrere dal 1° novembre 1992,
- condannare la convenuta a pagargli la somma di 500 000 BFR a titolo di risarcimento per il danno morale subito dal ricorrente,
- dare atto al ricorrente della sua decisione di promuovere un'azione separata al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno materiale subito,
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

I mezzi e principali argomenti sono gli stessi della causa T-95/92 (1).

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento il ricorrente sostiene che la Commissione stessa ha riconosciuto, nel controricorso presentato nella causa T-95/92 R, che la decisione impugnata gli aveva causato un danno che poteva essere compensato solo «parzialmente» con il pagamento delle indennità di cui all'allegato VII dello Statuto.

Inoltre, egli è stato oggetto di varie accuse caluniose, senza che la Commissione, prima di adottare la decisione di nuova assegnazione, abbia avviato una qualsiasi inchiesta. Tale fatto costituisce un illecito che va risarcito.

Peraltro devono essere anche risarciti i danni di natura professionale, patrimoniale e immobiliare derivanti dalla situazione di inaccettabile incertezza in cui si sono sviluppati i rapporti tra il ricorrente e la Commissione.

(1) GU n. C 326 dell'11. 12. 1992.

Ricorso di Axel Michael Stahlschmidt contro Parlamento europeo, presentato il 3 giugno 1993

(Causa T-38/93)

(93/C 178/12)

Il 3 giugno 1993, il signor Axel Michael Stahlschmidt, residente a Bourglinster (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 9 ottobre 1992, che condanna il ricorrente a restituire le somme indebitamente versate, a titolo di pagamento dell'indennità di dislocazione, dal 1° ottobre 1987 fino al 1° luglio 1992,
- condannare il convenuto a tutte le spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione del Parlamento europeo di ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di indennità di dislocazione dal 1° ottobre 1987, data in cui egli ha acquisito la nazionalità dello Stato membro in cui ha sede l'istituzione a cui egli è assegnato.

Egli ritiene in proposito che, ex art. 85 dello Statuto dei dipendenti, è possibile procedere alla ripetizione di una somma indebitamente ricevuta, solo se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del versamento, o avrebbe dovuto averla essendo detta irregolarità evidente.

Per quanto riguarda il primo requisito, il ricorrente afferma che nel momento in cui ha cambiato nazionalità, ha informato prontamente e spontaneamente il convenuto, senza che questo peraltro reagisse alla notizia fino al 25 giugno 1992. Viceversa, per tutto detto periodo, l'indennità di dislocazione ha continuato ad essergli versata. Per quanto riguarda l'argomento del convenuto, in base al quale dal 12 giugno 1989 gli sarebbe stata comunicata una scheda individuale di informazioni in cui si precisava la sospensione dell'indennità di dislocazione a far data dal 1° ottobre 1987, il ricorrente sottolinea energicamente di non avere mai ricevuto detta scheda. Peraltro, anche qualora ne avesse avuto conoscenza, la detta sospensione non ne emergeva chiaramente.

In ordine all'evidenza dell'irregolarità, il ricorrente ricorda che questa seconda ipotesi è in generale considerata solo nel caso di dolo o negligenza. Orbene, egli ha informato immediatamente l'amministrazione del Parlamento europeo del suo mutamento di nazionalità.

D'altra parte, il ricorrente, che non è giurista, leggendo l'art. 4, n. 1, dell'allegato VII allo Statuto, poteva legittimamente pensare, indipendentemente dall'acquisto in corso di carriera della nazionalità dello Stato di destinazione, che in precedenza egli non aveva, di poter legittimamente continuare a beneficiare dell'indennità riconosciutagli nel passato; questa idea era d'altro canto confermata dall'assenza di qualsivoglia manifestazione contraria da parte dell'amministrazione, che ha reagito solo cinque anni e otto mesi dopo aver ricevuto l'informazione relativa da parte del ricorrente stesso.

Cancellazione dal ruolo della causa T-41/92 ⁽¹⁾

(93/C 178/13)

Con ordinanza 14 maggio 1993 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-41/92: Fernando Gouveia contro Corte di giustizia delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 173 del 9. 7. 1992.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ⁽¹⁾

(93/C 178/14)

COM(93) 253 def. — SYN 415

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE, il 7 giugno 1993)⁽¹⁾ GU n. C 163 del 30. 6. 1992, pag. 6.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Immutato

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Dal primo al nono considerando: immutato

Decimo considerando

Decimo considerando

considerando che tuttavia il livello armonizzato di garanzia non deve essere troppo basso, per evitare che il numero eccessivo di depositi superi la soglia minima di tutela; che è sembrato ragionevole, non essendo disponibili statistiche sull'importo e sulla distribuzione dei depositi negli enti creditizi della Comunità, fondarsi sulla mediana del valore delle garanzie offerte dai sistemi nazionali; che detta mediana corrisponde a 15 000 ECU;

considerando che tuttavia il livello armonizzato di garanzia non deve essere troppo basso, per evitare che un numero eccessivo di depositanti superi la soglia minima di tutela; che sembra ragionevole fondarsi su un importo di 20 000 ECU quale livello armonizzato di garanzia;

Undicesimo considerando

Undicesimo considerando

considerando che nei sei Stati membri che si situano al di sopra di detta mediana i sistemi di garanzia offrono ai depositanti una copertura dei depositi più elevata; che non è opportuno esigere che detti sistemi, alcuni dei quali istituiti di recente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati per quanto riguarda tale elemento;

considerando che taluni Stati membri offrono ai depositanti una copertura dei depositi più elevata; che non è opportuno esigere che detti sistemi, alcuni dei quali istituiti di recente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati per quanto riguarda tale elemento;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 14 bis

(nuovo)

considerando che l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità non deve in alcun caso mettere a repentaglio l'esistenza dei sistemi fondati sulla protezione degli enti creditizi, tanto più che essi hanno dimostrato la loro efficacia; che taluni Stati membri possono ammettere che gli enti creditizi partecipanti a tali sistemi, che perseguono uno scopo di protezione un po' diverso, soddisfano gli obiettivi della direttiva;

Successivi considerando: immutati

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Immutato

*Articolo 1**Articolo 1*

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

deposito: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i crediti rappresentati da titoli cedibili emessi dall'ente creditizio;

deposito: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i crediti rappresentati da titoli cedibili emessi dall'ente creditizio ad eccezione delle obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dell'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 88/220/CEE relativa agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.);

Altre definizioni: immutate

2. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:

2. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:

— gli impegni nei confronti di un altro ente creditizio,

— con riserva dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, gli impegni nei confronti di un altro ente creditizio,

— i prestiti subordinati, ossia quelli per i quali è stato pattuito che, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, saranno rimborsati previo saldo di tutti gli altri debiti.

— i prestiti subordinati, ossia quelli per i quali è stato pattuito che, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, saranno rimborsati previo saldo di tutti gli altri debiti.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 2

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti uno o più sistemi di garanzia dei depositi con adesione obbligatoria di tutti gli enti creditizi autorizzati nello stesso Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE. I sistemi tutelano i depositanti delle filiali di detti enti in altri Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Ad eccezione dei casi previsti al comma seguente, nessuno stabilimento autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi se non aderisce a uno di tali sistemi. I sistemi tutelano i depositanti delle succursali di detti enti in altri Stati membri.

Tuttavia, gli Stati membri possono dispensare un ente creditizio dall'aderire ad un sistema di garanzia dei depositi se detto ente fa parte di un sistema che tutela l'ente creditizio stesso e in particolare ne garantisce la liquidità e la solvibilità, sempreché:

- tale protezione sia riconosciuta dalle competenti autorità di vigilanza come equivalente a quella offerta dal sistema o dai sistemi autorizzati;
- non si tratti di una protezione concessa ad un ente creditizio pubblico dagli stessi Stati membri o dai loro enti locali.

Paragrafo 2: immutato

3. Se uno degli enti creditizi tenuto ad aderire ad un sistema di garanzia in forza del paragrafo 1, o una filiale ammessa ad aderirvi in via facoltativa in forza del paragrafo 2, non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne viene informata l'autorità di controllo che ha rilasciato l'autorizzazione.

Adottate tutte le misure necessarie per ottenere dall'ente creditizio o dalla filiale il rispetto dei suoi obblighi, e presa conoscenza delle decisioni dell'autorità di vigilanza (come il risanamento o la revoca dell'autorizzazione), può essere decisa l'esclusione dell'ente creditizio o della filiale.

In tal caso la garanzia a favore dei depositanti resta efficace per dodici mesi dalla data dell'esclusione.

3. Se uno degli enti creditizi tenuto ad aderire ad un sistema di garanzia in forza del paragrafo 1, primo comma, o una succursale ammessa ad aderirvi in via facoltativa in forza del paragrafo 2, non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne viene informata l'autorità di vigilanza che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale, in collaborazione con i dirigenti del sistema di garanzia, adotta tutte le opportune misure, comprese le sanzioni, per indurre l'ente creditizio a soddisfare ai suoi obblighi.

Se tali misure non consentono di garantire che l'ente creditizio o la succursale rispettano i loro obblighi, i dirigenti del sistema di garanzia possono procedere alla loro esclusione dal sistema stesso, sempreché il diritto nazionale l'autorizzi e con l'espresso consenso dell'autorità di vigilanza.

In tal caso, la garanzia a favore dei depositi presso tale ente o succursale, effettuati al più tardi entro un mese dalla data dell'esclusione, resta efficace per dodici mesi a decorrere da tale data.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 3

1. Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, gli Stati membri possono prevedere che le filiali di enti creditizi aventi la propria sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

Paragrafi 2 e 3: immutati

Articolo 4

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che l'insieme dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 15 000 ECU, nel caso di crisi finanziaria dell'ente creditizio che renda indisponibili i depositi.

Paragrafo 2: immutato

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'emanazione di disposizioni che aumentino il massimale della garanzia.

4. Gli Stati membri possono limitare ad una percentuale dell'importo dei depositi la garanzia prevista al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 3. La percentuale garantita non può comunque essere inferiore al 90 % del totale dei depositi se l'importo da versare a titolo di garanzia è inferiore a 15 000 ECU.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

1. Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, gli Stati membri provvedono affinché le succursali di enti creditizi aventi la propria sede sociale al di fuori della Comunità usufruiscano di una copertura equivalente a quella in vigore nello Stato membro interessato, in virtù di un sistema di garanzia cui aderisce l'ente da cui esse dipendono.

In caso contrario gli Stati membri possono prevedere che le succursali di enti creditizi aventi la propria sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

Articolo 4

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che l'insieme dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20 000 ECU, nel caso di crisi finanziaria dell'ente creditizio che renda indisponibili i depositi.

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'emanazione di disposizioni che offrano una protezione più completa dei depositanti, in particolare ampliando le categorie dei depositanti coperti dalla garanzia o aumentando il valore massimo dell'indennizzo, né all'adozione di disposizioni secondo le quali determinati tipi di depositi vitali, quali i fondi pensione, sono garantiti integralmente.

4. Gli Stati membri possono limitare ad una percentuale dell'importo dei depositi la garanzia prevista al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 3. La percentuale garantita non può comunque essere inferiore al 90 % del totale dei depositi se l'importo da versare a titolo di garanzia è inferiore a 20 000 ECU.

Paragrafo 5

(nuovo)

5. Al più tardi 5 anni dopo la data di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, accompagnata se necessario da proposte che tengano conto in particolare degli sviluppi del settore bancario e della situazione economica e monetaria nella Comunità.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5 immutato

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che i dirigenti dell'ente creditizio comunichino ai propri depositanti i principali elementi atti ad individuare il sistema di garanzia al quale aderiscono l'ente e le sue filiali all'interno della Comunità. I limiti o massimali vigenti nel sistema di garanzia sono precisati in modo facilmente comprensibile.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che i dirigenti dell'ente creditizio comunichino ai propri depositanti i principali elementi atti ad individuare il sistema di garanzia al quale aderiscono l'ente e le sue filiali all'interno della Comunità. I depositanti sono informati dell'importo della copertura previsto dal sistema di garanzia.

Sono inoltre fornite su semplice richiesta informazioni in merito alle condizioni di indennizzo e alle formalità da assolvere per ottenerlo.

Paragrafo 2: immutato

Articoli da 7 a 9: immutati

Allegato: immutato

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi ⁽¹⁾

(93/C 178/15)

COM(93) 196 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE, il 10 giugno 1993)

La proposta è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2 diviene il paragrafo 1 dell'articolo 2;
- 2) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Oltre a quelli definiti al paragrafo 1, tutti i pagamenti considerati come interessi o canoni in virtù di una convenzione in materia di doppia imposizione in vigore tra lo Stato del debitore e lo Stato del beneficiario o, in assenza di una tale convenzione, in virtù della legislazione fiscale dello Stato del debitore, sono trattati come tali ai fini della presente direttiva.»

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 26.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Informazione della Commissione accordo CEE-USA sugli appalti pubblici

(93/C 178/16)

Il 25. 5. 1993 la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un memorandum d'intesa («l'accordo») sugli appalti pubblici. L'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 125 del 20. 5. 1993.

Ai sensi dell'accordo, le amministrazioni pubbliche soggette all'accordo GATT sugli appalti pubblici (elencate all'allegato I della direttiva 80/767/CEE modificata e all'allegato I dell'accordo) dovranno estendere agli appaltatori, ai prodotti e ai servizi degli Stati Uniti i vantaggi di cui godono i concorrenti ad appalti di lavori pubblici della Comunità, in virtù della direttiva 71/305/CEE, e

dal 1. 7. 1993, i concorrenti ad appalti pubblici di servizi in virtù della direttiva 92/50/CEE.

Inoltre, gli enti erogatori di energia elettrica della CE, contemplati all'articolo 2, paragrafo 1 e lettera a), punto ii) e all'allegato II della direttiva 90/531/CEE, dovranno estendere agli appaltatori, ai prodotti e ai servizi degli Stati Uniti i vantaggi di cui godono quelli comunitari in virtù della direttiva. Ai fini della fissazione, all'articolo 29, della quota di prodotti originari di paesi terzi, non si terrà conto dei prodotti originari degli Stati Uniti.

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*) — Costituzione

(93/C 178/17)

- | | |
|--|---|
| <p>1. Denominazione del gruppo: International Nacelle Systems EEIG</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 31. 3. 1993</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p>a) Stato membro: F</p> <p>b) Località: Nanterre.</p> | <p>4. Numero di registro del gruppo: RCS Nanterre C 390-684-736 (93C00014)</p> <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p>a) Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BO-DACC)</p> <p>b)</p> <p>c) Data di pubblicazione: 29. 5. 1993</p> |
|--|---|

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Assistenza nel controllo del recepimento di direttive comunitarie nei settori dei prodotti alimentari

(93/C 178/18)

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Commissione delle comunità europee, direzione generale III, Mercato interno ed Affari industriali, unità III/E/1, «Prodotti alimentari - Legislazione: aspetti scientifici e tecnici», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. (02) 295 08 74 - Sig.ra G. Schmidt, (02) 295 47 65 - Sig.ra N. Sauze, (02) 295 43 89 - Sig.ra A. Fox, indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles, telex COMEUR BRU 21877, telefax (02) 296 09 51/295 17 35.

2. **Procedura di aggiudicazione:** Procedura aperta.

3. a) **Luogo di esecuzione:** Sede dell'offerente.

Luogo di consegna: Sede dei servizi della Commissione interessati [cfr. punto 5. a)].

- b) **Categoria ed oggetto del contratto:** Categoria: N. di riferimento CPC: 861. La Commissione intende stipulare uno o più contratti di prestazione di servizi aventi per oggetto l'assistenza nell'esame della conformità delle normative nazionali approvate dagli Stati membri (qui di seguito definite «norme nazionali di attuazione») con le direttive comunitarie corrispondenti emanate in materia di eliminazione delle restrizioni tecniche agli scambi nel settore dei prodotti alimentari, nonché la redazione di relazioni sui risultati di tale esame.

Il presente bando di gara è indirizzato ai prestatori di servizi che siano in grado di eseguire le attività qui di seguito elencate:

- 1) Assistenza nel controllo del recepimento di una cinquantina di direttive comunitarie nel diritto nazionale di uno o più Stati membri.

Detto controllo consiste in un esame di tutte le norme di attuazione approvate dallo Stato membro. Tale esame dovrà essere condotto secondo la seguente metodologia di lavoro:

Esame giuridico:

— Valutazione della conformità e della adeguatezza dei testi utilizzati per il recepimento dell'ordinamento giuridico dello Stato in questione.

— Valutazione della conformità sotto il profilo giuridico della norma nazionale di attuazione con il testo della direttiva, allegati compresi.

- 2) Redazione di una relazione per ogni norma nazionale di attuazione contenente i risultati di questi esami, redatta in base ad un modello che può essere richiesto presso i servizi della Commissione [cfr. punto 5. a)].

La relazione finale che riassume l'insieme delle relazioni indicate al punto 2) deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

L'elenco completo delle direttive comunitarie previste dal presente bando di gara può essere richiesto presso i servizi della Commissione [cfr. punto 5. a) del bando di gara].

Gli offerenti possono presentare un'offerta per l'assistenza nel controllo della legislazione di uno solo o di più Stati membri. L'aggiudicazione verrà effettuata per lotti, e ciascun lotto corrisponderà alle prestazioni relative a uno Stato membro.

4. **Termine per l'esecuzione della prestazione:** I servizi richiesti dovranno essere prestati entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

5. a) **Richiesta di documenti:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale III, divisione III/E/1, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, (bureau Nerviens 9 - 2/29B, avenue des Nerviens), tel. (02) 295 56 80.

- b) **Termine ultimo per la richiesta di documenti:** 26 giorni (fino alle ore 17.00) dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.

6. a) **Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:** 60 giorni (fino alle ore 17.00) dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.

- b) **Indirizzo per l'invio delle offerte:** Le offerte possono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, entro e non oltre il 52° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando di gara (entro le ore 17.00), ed in tal caso fa fede la data del timbro postale, o consegnate a mano presso la segreteria del servizio indicato al punto 5. a), entro lo stesso termine (fino alle 17.00).

Le offerte devono essere inviate in busta doppia. Tali buste devono contenere, oltre all'indirizzo sopra menzionato, le seguenti indicazioni:

«Bando di gara ..., offerta della società ... - Da aprirsi solo da parte dell'organo competente.» Non devono essere utilizzate buste autoadesive che possano essere aperte e richiuse senza lasciare tracce.

- c) **Lingua in cui devono essere redatte le offerte:** Le offerte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Comunità.

7. a) *I servizi della DG III interessati presenziano all'apertura delle buste.*
- b) *Data dell'apertura:* Nei giorni seguenti la chiusura del bando di gara. A Bruxelles.
8. *Cauzioni e altre forme di garanzia:* Se l'importo di cui al contratto supera i 250 000 ECU, l'offerente dovrà fornire una «Garanzia di restituzione dell'acconto» sotto forma di garanzia bancaria.
9. *Modalità di finanziamento e di pagamento:* Tali modalità sono indicate nel modello di contratto di prestazione di servizi che può essere richiesto presso i servizi della Commissione [cfr. punto 5. a)].
- 10.
11. *Informazione sui requisiti tecnici e professionali richiesti ai prestatori di servizi:*
- I prestatori di servizi devono avere una formazione giuridica e possedere una comprovata esperienza sulla normativa in materia di prodotti alimentari del o degli Stati membri da esaminare, nonché sulle norme in materia di prodotti alimentari della Comunità europea. A tale scopo, devono fornire alla Commissione, nell'ambito della loro offerta, una attestazione consistente in una descrizione dettagliata degli strumenti tecnici di cui dispongono. Per dimostrare la suddetta esperienza professionale, gli offerenti devono produrre i Curriculum Vitae delle persone che collaborano all'esecuzione del contratto, nonché l'elenco dei lavori analoghi eseguiti negli ultimi tre anni.
12. *Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:* 6 mesi a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
13. *Criteri di aggiudicazione:*
- a) La qualità dei servizi offerti.
- b) Il prezzo.
- c) Metodologia di lavoro prevista.
14. *Altre informazioni:* Ogni offerta implica, da parte dell'offerente, l'accettazione delle «condizioni generali applicabili ai contratti di appalto» della Commissione per ogni questione non espressamente prevista dal presente bando di gara.
- I prestatori di servizi devono essere assoggettati al pagamento dell'IVA. Un modello di «contratto di prestazioni di servizi» tipo, così come le condizioni generali sopra menzionate, possono essere richieste alla Commissione [cfr. II punto 5.a)].
- La Commissione informerà i candidati circa l'esito della loro offerta.
15. *Data di invio del bando:* 22. 6. 1993.
16. *Data di ricevimento del bando di gara dell'Ufficio della Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee:* 22. 6. 1993.

Azioni di informazione dei consumatori 1993/1994

Bando di gara

(93/C 178/19)

La Commissione intende stimolare azioni che possano migliorare il flusso delle informazioni destinate ai consumatori in ciascuno dei dodici Stati membri. Con queste azioni si intende informare i consumatori circa l'impatto previsto, a livello pratico di vita quotidiana, dell'attuazione del Mercato unico.

Sono invitate a partecipare alla gara organizzazioni senza scopo di lucro ivi comprese associazioni di consumatori, istituti che si interessano di questioni dei consumatori e organizzazioni del settore delle comunicazioni, prive di carattere commerciale, operanti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, che possano attestare un'esperienza in materia di informazioni destinate ai consumatori e che possano inoltre dimostrare di possedere le risorse necessarie per intraprendere i lavori specificati qui di seguito.

I settori geografici coperti possono essere locali, regionali, nazionali, ovvero comprendere il territorio di più Stati membri.

Le azioni cui si riferisce il bando di gara sono le seguenti: progettazione, produzione e distribuzione di manifesti (dimensioni massime 100 cm x 50 cm); progettazione, produzione e distribuzione di opuscoli o volantini; progettazione, produzione e distribuzione di speciali supplementi per riviste o quotidiani; progettazione, produzione e diffusione di programmi radiofonici o televisivi.

Ognuno dei quattro tipi di azione indicato prima va considerato indivisibile: ad esempio, una proposta relativa agli opuscoli deve coprire tutte le fasi, dalla progettazione alla distribuzione. Le azioni dovranno riferirsi ad uno o più dei seguenti settori di interesse; sicurezza dei prodotti; pubblicità ingannevole; banche; credito al consumo; assicurazioni; prodotti farmaceutici; cosmetici; viaggi «tutto compreso»; etichettatura prodotti alimentari.

Il messaggio che va trasmesso tramite queste azioni di informazione deve comprendere uno o più dei seguenti temi:

- il Mercato interno unico è una realtà e può rivelarsi un beneficio diretto per i consumatori,
- sebbene le transazioni effettuate dai consumatori non possano essere sempre totalmente esenti da rischio, i consumatori possono nondimeno esplorare con fiducia le possibilità offerte dal mercato interno unico, poiché i loro diritti fondamentali sono tutelati,
- un consumatore attivo, ben informato dei propri diritti, svolge un ruolo essenziale nel mantenimento di condizioni competitive nell'ambito del mercato interno unico.

Il vasto pubblico deve essere in grado di identificare ciascuna azione di informazione come singolo elemento di uno sforzo globale a livello comunitario. Pertanto ogni azione dovrebbe fare in modo da integrare il «logo» messo a punto dalla Commissione come mezzo per identificare l'informazione dei consumatori a livello comunitario (vedasi allegato A).

Le azioni dovranno essere completate e una relazione finale dovrà essere presentata entro il 30. 9. 1994. Le offerte dovranno essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

Aspetto finanziario

In ogni progetto presentato devono figurare indicazioni relative alle spese generali previste, opportunamente dettagliate in modo da dimostrare la validità della stima. In particolare, sarà necessario fornire, a seconda dei casi, le seguenti informazioni:

- quali sono le parti di ciascun progetto intraprese dall'organizzazione stessa e quali sono le parti che verranno affidate in subappalto ad altre organizzazioni;
- costo totale del progetto e di ciascuna delle parti che lo compongono, ivi compresa IVA e altre imposte, spese di trasporto e spese assicurative;
- indicazioni dettagliate circa le spese relative al personale, ivi compresi:
 - consistenza dell'organico per ciascuna categoria di personale,
 - tariffa unitaria (su base oraria/settimanale/mensile, a seconda dei casi),
 - durata totale dell'attività lavorativa,
 - mezzi utilizzati per controllare le ore di lavoro effettivamente prestate;
- spese di trasporto,
- provenienza o importo stimato di eventuali finanziamenti, diversi da quelli della Commissione (ad esempio, utilizzazione di fondi propri, ovvero proventi ricavati dalla vendita di pubblicazioni).

Va osservato che la Comunità europea è esente da qualsiasi diritto, imposta e tassa, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto, in virtù delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell'8. 4.

1965 che istituisce un unico Consiglio e un'unica Commissione delle Comunità europee. Questa esenzione è concessa dai governi degli Stati membri, sia mediante un rimborso basato su documentazione giustificativa, che mediante esenzione diretta. Il candidato prescelto verrà informato in maniera più dettagliata circa le disposizioni particolari per quanto riguarda la contabilità.

I prezzi indicati nell'offerta dovrebbero intendersi al netto di tasse e imposte. Nel caso in cui il candidato sia soggetto all'IVA e obbligato a versarla, dovrebbe essere indicato chiaramente e a parte la percentuale di IVA corrisposta, nonché il prezzo al netto di IVA.

I candidati sono tenuti a mantenere la validità dell'offerta valida per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui l'offerta è stata inviata alla Commissione.

Procedura di presentazione di un'offerta

- a) Le offerte dovranno essere presentate in triplice copia.
- b) Le tre copie dovranno essere presentate insieme in due buste sigillate. Sono escluse le buste che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia. Sulla busta interna dovrà figurare la dicitura: «Bando di gara rif. SPC/U 5/001. Offerta presentata da... (nome del candidato) - Va aperta esclusivamente dalla commissione designata allo scopo».
- c) Le offerte dovranno essere controfirmate da un rappresentante autorizzato dell'organizzazione candidata.
- d) Qualora l'offerta venga spedita per posta, va inviata per plico raccomandato a:
 - Commissione delle Comunità europee, servizio «Politica dei consumatori», JII/70, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Le offerte inviate per posta dovranno recare il timbro postale attestante la spedizione entro e non oltre il 52° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (intendendosi il giorno della pubblicazione come giorno n. 1), salvo il caso in cui il giorno in questione cada durante un fine settimana o un giorno festivo ufficiale; in questo caso il termine viene riportato al primo giorno lavorativo successivo.

- e) Le offerte potranno inoltre essere consegnate direttamente a:
 - Commissione delle Comunità europee, servizio politica dei consumatori - banco accoglienza, 70, rue Joseph II, B-1040 Bruxelles.

Le offerte consegnate direttamente dovranno pervenire all'indirizzo citato prima entro le ore 17.00 del 52° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (intendendosi il giorno della pubblicazione come giorno n. 1), salvo il caso in cui il giorno in questione un fine settimana o un giorno festivo ufficiale; in questo caso il termine viene riportato al primo giorno lavorativo successivo.

La persona che consegnerà l'offerta dovrà farlo a un funzionario al banco d'accoglienza, facendosi rilasciare una ricevuta debitamente datata.

f) La presentazione di un'offerta comporta l'accettazione delle condizioni generali della Commissione applicabili ai contratti per quanto si riferisce alle questioni che non sono coperte in modo specifico dal presente documento.

Procedura di selezione

Le offerte presentate saranno esaminate da un comitato di selezione composto da funzionari dei servizi della Commissione coadiuvati, se del caso, da esperti esterni.

Informazioni supplementari

La Commissione informerà tutti i candidati circa l'esito dalla loro candidatura. Solo nel caso in cui sia strettamente necessario, sarà possibile ottenere ulteriori informazioni rivolgendosi a:

— Commissione delle Comunità europee, servizio politica dei consumatori, 70, rue Joseph II, B-1040 Bruxelles, tel. (32-2) 295 56 57.

Per quanto riguarda il presente bando di gara, non sono autorizzati altri tipi di contatto.

Controvalore dell'ecu

Valore delle soglie relative agli appalti pubblici (direttiva del Consiglio 92/50/CEE), a partire dall'1. 7. 1993 al 31. 12. 1993

(93/C 178/20)

I valori in moneta nazionale delle soglie applicabili a partire dall'1. 7. 1993 agli appalti pubblici di servizi, di cui alla direttiva del Consiglio 92/50/CEE ⁽¹⁾ sono i seguenti:

	ECU 80 000	ECU 200 000	ECU 750 000
Franco belga e Franco lussemburghese	3 398 728	8 496 820	31 863 075
Corona danese	631 365	1 578 412	5 919 045
Marco tedesco	164 213	410 532	1 539 495
Dracma greca	16 444 160	41 110 400	154 164 000
Franco francese	555 464	1 388 660	5 207 475
Fiorino olandese	185 078	462 696	1 735 110
Sterlina irlandese	61 527	153 818	576 819
Lira italiana	121 776 800	304 442 000	1 141 657 500
Sterlina inglese	56 572	141 431	530 366
Peseta spagnola	10 333 760	25 834 400	96 879 000
Scudo portoghese	14 366 960	35 917 400	134 690 250

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.